DECISIONE N. 1/2023 DEL SOTTOCOMITATO PER LE QUESTIONI SANITARIE E FITOSANITARIE UE-GEORGIA

del 6 marzo 2023

recante modifica dell'allegato XI-B dell'accordo di associazione [2023/812]

IL SOTTOCOMITATO PER LE QUESTIONI SANITARIE E FITOSANITARIE UE-GEORGIA,

visto l'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, in particolare gli articoli 55 e 65,

considerando quanto segue:

(1) L'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra ([1]) («accordo») è entrato in vigore il 1º luglio 2016.

(2) A norma dell'articolo 55, paragrafo 1, dell'accordo, la Georgia deve procedere al ravvicinamento progressivo delle sue misure di legislazione sanitaria e fitosanitaria, in materia di benessere degli animali e di altre misure legislative alla legislazione dell'Unione, come stabilito nell'allegato XI-B dell'accordo.

(3) L'articolo 65 dell'accordo ha istituito il sottocomitato per le questioni sanitarie e fitosanitarie («sottocomitato SPS»), che deve esaminare ogni questione relativa al capo 4 (Misure sanitarie e fitosanitarie) del titolo IV (Scambi e questioni commerciali) dell'accordo, compresa la sua attuazione, ed è autorizzato a riesaminare e modificare l'allegato XI-B dell'accordo.

(4) Dopo l'adozione della decisione n. 1/2017 del sottocomitato per le questioni sanitarie e fitosanitarie UE-Georgia ([2]), diversi atti giuridici dell'Unione elencati nell'allegato XI-B dell'accordo sono stati abrogati e alcuni di tali atti giuridici dell'Unione abrogati sono stati sostituiti da nuovi atti giuridici dell'Unione, mentre altri atti giuridici dell'Unione hanno esaurito i loro effetti giuridici. Le parti dell'accordo ritengono inoltre che un numero limitato di atti giuridici dell'Unione non sia pertinente per la Georgia in quanto applicabili solo agli Stati membri.

(5) È pertanto necessario modificare l'allegato XI-B dell'accordo al fine di rispecchiare l'evoluzione dell'*acquis* dell'Unione figurante nell'elenco di cui a tale allegato e sostituirlo. È altresì opportuno prevedere un periodo che consenta alla Georgia di ravvicinare la prorpria legislazione ai nuovi atti giuridici dell'Unione nella sua legislazione interna. Nell'allegato XI-B dell'accordo dovrebbero essere indicati nuovi *ter*mini per il ravvicinamento della legislazione della Georgia agli atti giuridici dell'Unione ivi elencati.

(6) È opportuno che il sottocomitato SPS adotti una decisione con cui modifichi l'allegato XI-B dell'accordo al fine di includere l'elenco figurante nell'allegato della presente decisione,

([1]) GU L 261 del 30.8.2014, pag. 4.
([2]) Decisione n. 1/2017 del sottocomitato per le questioni sanitarie e fitosanitarie UE-Georgia, del 7 marzo 2017, recante modifica dell'allegato XI-B dell'accordo di associazione (GU L 98 dell'11.4.2017, pag. 22).